



TRIBUNALE DI CUNEO
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO

TAVOLO CONGIUNTO
TRIBUNALE, PROCURA DELLA REPUBBLICA E C.O.A.

Verbale della riunione del 14.5.26

Sono presenti il Presidente del Tribunale, dott. Amato, il Procuratore, dott. Dodero, il Presidente della Sezione penale, dott. Pio, il pres. Avv. FERRERO ed i consiglieri avv. ROBERI e BELLU in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cuneo, ed il MAGRIF del Penale, dott. BOETTI.

1) Citazione testimoni non comparsi e adempimenti in caso di rinvio

La riunione verte su quanto concordato nel c.d. Tavolo di lavoro tra Tribunale e Procura del 6.10.22, e sulla necessità di rivedere alcuni punti alla luce delle perplessità emerse nell'ultima riunione di sezione tra i giudici del dibattimento.

Inoltre, la necessità di una ulteriore riflessione si pone alla luce dell'imminente variazione tabellare che prevede una ricalendarizzazione dei giorni di udienza monocratica già fissati nelle giornate del giovedì e del venerdì che diventeranno giorni di udienza collegiali.

Si trova pieno consenso sul fatto che, se il teste regolarmente citato non compare all'udienza, la parte che insiste nella sua audizione si incarica della sua nuova citazione salvo che sia disposto l'accompagnamento coattivo nel qual caso si tratta di un incumbente della cancelleria del Giudice che lo ha disposto.

Diverso è il caso in cui il rinvio dell'udienza dipenda da una necessità dell'ufficio (es. corso SSM o altro).

Attualmente in base al protocollo, se l'udienza non può celebrarsi la citazione dei testimoni spetta al Giudice, tranne che si tratti di impedimento del P.M.

Il presidente Pio propone di individuare un termine (60 gg) oltre il quale si presume che il PM non abbia ancora citato i testi (per cui l'onere della ri-citazione rimane al PM) ed entro il quale sarà il Tribunale a provvedere.

Qualora la ricitazione del teste spetti al Tribunale, sarà però necessario che la segreteria del PM indichi le complete generalità dei testi già citati e relativi indirizzi nonché tutto quanto necessario per consentire al Tribunale di citare i testi.

Gli avvocati fanno presente che la ricitazione comporta dei costi che non appare giusto sostenere quando dipende da rinvii disposti dal Tribunale ma ammettono che la soluzione proposta è complicata perché onererebbe gli avvocati a fornire gli indirizzi alla Cancelleria.

Concludono che per i difensori è meglio provvedere loro stessi a recitare i testi anche qualora il rinvio dipenda da esigenze d'ufficio del giudice.

Il Procuratore manifesta il suo dissenso a recitare i testi quando ciò dipenda da un rinvio deciso dal Tribunale, facendo presente che la Polizia giudiziaria non può essere incaricata delle notifiche e che ciò comporterebbe un aggravio notevole per le segreterie.

Si impegna, comunque, a verificare se vi sono citazioni ancora da fare per le udienze destinate ad essere rinviate.

L'avv. FERRERO chiede che i rinvii vengano comunicati con adeguato anticipo vista la laboriosità delle nuove citazioni.

Si concorda pertanto che se il rinvio dipende da esigenze del Giudice, provvederà la cancelleria del giudice a ri-citare i testi indicati dalla sola Procura (coordinandosi con la segreteria del PM per le generalità dei testi e gli indirizzi) solo se sono già partite le citazioni dei testi. La ricitazione dei testi della Difesa rimane a carico della parte interessata.

2) Produzioni documenti su APP

Il presidente Pio ricorda che al momento l'accordo concordato in sede di tavolo congiunto prevede che la parte (dopo che ha prodotto all'udienza documenti in formato cartaceo, si è formato il contraddittorio sulla loro acquisizione ed il Giudice ha acquisito i documenti) si impegni a depositare i documenti su APP entro il termine di 30 gg. prima della successiva udienza.

Il presidente Pio fa altresì presente che in ogni caso la cd. 'copia di cortesia' (ossia i documenti in formato analogico) deve sempre rimanere nel fascicolo cartaceo, atteso che al momento i difensori non hanno accesso ad APP.

La Procura fa presente che l'accordo è troppo gravoso e propone un unico termine finale che è l'inizio della discussione (ossia al momento della chiusura dell'istruttoria e della decisione sulla utilizzabilità degli atti ai fini della decisione), per la produzione su APP di tutti i documenti prodotti dal PM ed acquisiti dal giudice.

Il Presidente di Sezione evidenzia la necessità di avere tutti i documenti su APP con anticipo rispetto al momento in cui decide di chiudere l'istruttoria (atteso che APP viene sempre più utilizzata dai giudici, ad es. da casa, per lo studio dei fascicoli prima delle udienze) e fa presente che in sede di riunione del dibattimento è emersa contrarietà a tale proposta (perché ingessa troppo l'organizzazione del procedimento, di fatto impedendo al giudice di andare a decisione quando la causa è matura ogni volta che devono ancora essere depositati documenti su APP) ma che invece è emersa disponibilità a trovare un termine più ampio e più comodo per le parti.

Gli avvocati fanno presente che un documento può anche essere prodotto all'ultima udienza, nel qual caso non sarà mai possibile depositarlo su APP prima della discussione.

Il Presidente di Sezione chiarisce che se non vi sono i documenti su APP, in teoria, non è possibile decidere perché solo i documenti in modalità telematica sono teoricamente utilizzabili per la decisione.

